

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

22/2015

Parma, 31 Maggio 2015

OGGETTO: Offerta conciliativa – Contratto a tutele crescenti

Il Decreto Attuativo della legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (Dlgs n. 23 del 4/3/2015) in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ha introdotto, tra le altre disposizioni, un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti. Tale procedura consente al datore di lavoro, per tutti i contratti denominati a "tutele crescenti", di offrire al lavoratore, entro i termini previsti per l'impugnazione del licenziamento, una somma predeterminata (una mensilità della retribuzione utile alla determinazione del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di due, e non superiore a diciotto mensilità) mediante assegno circolare, in cambio della rinuncia all'impugnazione del provvedimento datoriale. L'offerta conciliativa non rientra nel reddito imponibile previdenziale e fiscale del lavoratore.

La conciliazione può avvenire soltanto in una delle sedi assistite di cui all'art. 2113 comma 4 del Codice Civile oppure presso le Commissioni di Certificazione. (es. Commissioni costituite presso gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro).

Il decreto legislativo n. 23/2015 prevede inoltre un costante monitoraggio sull'attuazione della "nuova procedura conciliativa" anche al fine di verificare in concreto l'entità dell'offerta di conciliazione. Pertanto, oltre alla normale comunicazione telematica obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro è stata aggiunta una nuova comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto stesso nella quale deve essere indicata l'avvenuta o non avvenuta conciliazione.

Pertanto, a partire dal 1 giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro, sarà disponibile la nuova applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative alla procedura di conciliazione di cui al Dlgs n. 23/2015.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

L'omissione di detta comunicazione integrativa è assoggettata alla stessa sanzione prevista per l'omissione della comunicazione ordinaria di cessazione del rapporto di lavoro. (da Euro 100 a Euro 500 per ogni lavoratore interessato)

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli